



COMUNE di ASSEMINI Provincia di Cagliari

AREA TECNICA

Servizi Manutentivi, Patrimonio e Igiene urbana

manutentiva@comune.assemini.ca.it

servizitecnici@pec.comune.assemini.ca.it

ambientale@comune.assemini.ca.it

Via Marconi n. 87, 09032 ASSEMINI

Fax 070.949363 – 070.949366

Bando di gara Multiservizi – CIG 43919629B0

Domande di chiarimento pervenute e relative risposte.

- 1) **Domanda** - Iscrizione alla CCIAA per i servizi oggetto dell'appalto – Per quanto attiene ai servizi di manutenzione e gestione del verde urbano il disciplinare prevede: *”iscrizione al Registro delle Imprese esercenti servizi di manutenzione e gestione del verde urbano (anche agricole), per l'importo quinquennale pari a € 2.030.100,00”*. Si chiede di voler chiarire laddove il certificato camerale riporti l'iscrizione per “servizi di manutenzione e gestione del verde urbano” ma non l'importo relativo all'iscrizione in essere, se per l'impresa concorrente sia sufficiente dimostrare un fatturato per tali servizi di importo pari a quello richiesto da Codesta Amministrazione?

Risposta – La previsione del disciplinare che richiede l'iscrizione *“... per l'importo quinquennale pari a € 2.030.100,00”*, risulta essere un refuso in quanto non esistono fasce di classificazione con volume d'affari per le imprese esercenti servizi di manutenzione e gestione del verde urbano.

- 2) **Domanda** – Il disciplinare di gara all'art. 10 richiede: *“la disponibilità dell'istituto o intermediario ad aprire una linea di conto per l'importo del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario del contratto”*, si richiede la rettifica di tale punto del disciplinare in quanto negli appalti di forniture e servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385. ...

Risposta – *“L'art. 41 del Codice dei Contratti pubblici al primo comma annovera, a titolo esemplificativo, i mezzi probatori che la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti per la dimostrazione della loro capacità economica e finanziaria, indicando le idonee dichiarazioni bancarie, i bilanci o estratti di bilanci dell'impresa, e la dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La medesima disposizione, al secondo comma, prevede che le amministrazioni precisino nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. In tal modo il legislatore riconosce la possibilità alla stazione appaltante di prevedere requisiti di capacità economico-finanziaria ulteriori ed eventualmente anche più severi, rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti, lasciando pertanto alla stazione appaltante una discrezionalità nella definizione dei requisiti medesimi. In relazione a tale discrezionalità sia la giustizia amministrativa, sia l'Autorità, hanno ritenuto che*

essa trovi il proprio limite nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza con riferimento all'oggetto del contratto, ovvero sia all'importo dell'appalto, sia alle caratteristiche peculiari della relativa prestazione contrattuale” (Parere precontenzioso 194/2008 Authority)

Nel definire i requisiti da chiedere ai concorrenti per la dimostrazione della loro capacità economica e finanziaria, l'Amministrazione ha optato per la richiesta di idonee dichiarazioni bancarie, corredate dalla disponibilità dell'istituto o intermediario ad aprire una linea di conto per l'importo del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario del contratto, ritenendo quest'ultima richiesta sia quale prerequisite per la partecipazione alla gara sia quale ulteriore garanzia di buona riuscita dell'appalto nei confronti dell'aggiudicatario.

Si specifica a tal fine che l'appalto in gara, risulta essere di notevole importanza per l'Amministrazione, sia in relazione all'importo in gioco, sia alle caratteristiche del servizio.

I servizi di cui trattasi sono infatti, in parte destinati alla conservazione e a garantire la fruizione del patrimonio comunale (manutenzione verde) e in parte sono servizi di supporto all'attività amministrativa e scolastica, per i quali non è possibile prevedere interruzioni o sospensioni.

La disponibilità dell'istituto o intermediario ad aprire una linea di conto per l'importo del contratto, per l'aggiudicatario, garantisce l'Amministrazione su tutti i pagamenti (oneri di avvio dell'appalto, oneri contributivi, oneri fiscali, liquidazione delle buste paga) che l'appaltatore deve sostenere anche in pendenza delle liquidazioni dei canoni, le quali sono previste a cadenza bimestrale. Si ritiene infatti che la cauzione definitiva non sia sufficiente ad evitare situazioni, conseguenti a mancato versamento di oneri fiscali o contributivi, che innescano meccanismi circolari che potrebbero risultare non risolvibili con gli importi di contratto.

3) Domanda – Il disciplinare di gara all'art. 10 richiede: *“qualificazione SOA per la categoria OG11 per l'importo presunto del canone quinquennale pari a € 265.00,00. E' necessaria l'abilitazione ai sensi dell'art.3 del D.M. n. 37 del 22.01.2008 (ex46/90)”* con riferimento al servizio di manutenzione e gestione ascensori piattaforme elevatrici, mentre l'attestazione SOA specifica per categorie specialistiche viene attestata con codice OS4.

Risposta – L'indicazione della categoria OG11 è il risultato di un mero errore materiale, il quale tuttavia ha comportato la rettifica formale del bando e la riapposizione dei termini, così come pubblicato sul profilo del committente e con le medesime forme nelle quali è stato pubblicato il bando principale.

4) Domanda – Visto che i livelli di capacità tecnica richiesta sono di 1.600.000,00 negli ultimi tre esercizi, in caso di RTI la mandataria che possiede tutte le categorie contemplate nell'appalto in seno alla camera di commercio, deve possedere il 60% contemplando tutte le lavorazioni oppure basta il 60% della sua lavorazione che è prevalente come importo e poi appoggiarsi ai requisiti delle mandanti?

Risposta – La risposta non può essere univoca in quanto dipende sostanzialmente dal tipo di RTI che si intende costituire.

5) Domanda - Si richiedono chiarimenti in merito alla frequenza delle attività del servizio di pulizia degli stabili, in quanto dalla documentazione di gara si riscontra solo quale sia la frequenza scelta dall'Amministrazione nello standard alto. Non si evince nelle tavole grafiche allegate alla documentazione di gara la frequenza di servizio da prestare per singola sede oggetto del servizio, ovvero il servizio va reso da lunedì al venerdì/sabato quindi su quanti giorni alla settimana, ecc?

Risposta – La frequenza del servizio è determinata dallo standard di qualità scelto dall'Amministrazione. Lo standard di qualità non varia in funzione delle sedi oggetto del servizio bensì in funzione delle unità tipologiche individuate, e cioè;

- parti comuni;
- uffici; sale riunioni;
- aula consiliare;
- archivi e depositi;
- aree esterne scoperte;
- porticati, balconi e terrazze.

Tali unità tipologiche sono individuate nelle carte grafiche con colorazioni specifiche; nel Capitolato speciale d'appalto, all'art. 31, sono specificatamente definite e nelle successive tabelle sono indicati gli standard di qualità per ciascuna.

Pertanto l'organizzazione del servizio è oggetto di valutazione degli elementi qualitativi del servizio.

- 6) Domanda** – Si richiede conferma relativamente al possesso delle categorie SOA necessarie per l'esecuzione dei lavori, che ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, sia possibile applicare la maggiorazione del quinto previsto alla classe di cui si è in possesso, per coprire l'importo dei lavori indicato per la categoria di riferimento.

Risposta – Sì, è certamente possibile come previsto dalla norma richiamata

- 7) Domanda** – Posto che il concorrente possiede la qualificazione SOA nella categoria OS4 classifica I, (adeguata per l'importo presunto del canone quinquennale), richiesta per i servizi di manutenzione e gestione di ascensori e piattaforme elevatrici, in quale percentuale può subappaltare la stessa? In particolare può essere considerata scorporabile e subappaltabile interamente?

Risposta – Ai sensi del combinato disposto dell'art 118 comma2 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.170 comma 1) del DPR 207/2010 per i servizi e le forniture la quota delle prestazioni subappaltabile o affidabile in cottimo è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Pertanto la risposta è sì, purché anche il subappaltatore possieda la medesima qualificazione SOA

- 8) Domanda** – E' possibile la partecipazione in RTI di tipo verticale, costituita da mandataria che esegue i servizi di manutenzione e dando in subappalto totalmente la manutenzione e la gestione degli ascensori?

Risposta – Sì purché il RTI rispetti tutti i requisiti di partecipazione, vedi FAQ n. 7

- 9) Domanda** – Requisiti di idoneità professionale - art.10 disciplinare di gara – Ciascun componente l'RTI verticale deve possedere esclusivamente i requisiti di idoneità professionale di sua pertinenza (nella fattispecie: la Mandataria esclusivamente attestazione SOA e mandante esclusivamente iscrizione al registro delle imprese esercenti servizi di pulizia per fascia adeguata)?

Risposta – La domanda è mal posta e non chiara.

- 10) Domanda** – Per quel che riguarda i servizi di manutenzione e gestione del verde urbano, non risulta che esista un'iscrizione al Registro delle Imprese esercenti servizi di gestione e manutenzione di verde urbano. Ci confermate che si tratta di un refuso?

Risposta – Si conferma la richiesta dell'iscrizione alla CCIAA per le attività indicate alla categoria di servizi n. 24 di cui all'allegato IIA del Codice dei contratti, ovvero attività pertinenti al CPV 77311000-3. Per quanto attiene all'importo di iscrizione si rimanda alla FAQ n. 1).

- 11) **Domanda** – Requisiti di capacità economica e finanziaria – art.10 disciplinare di gara – Nel caso di partecipazione di due imprese in RTI verticale, ciascuna di esse quante dichiarazioni bancarie deve presentare, una o due?

Risposta – Ciascun partecipante all'RTI deve presentare due dichiarazioni bancarie o di intermediario accreditato.

- 12) **Domanda** – Anche le dichiarazioni bancarie devono essere proporzionate alle quote previste del 60% minimo per la capogruppo e del 20% minimo per la mandante? Pertanto il possesso dei mezzi finanziari per l'esercizio dell'attività deve essere adeguato alla quota parte dell'importo annuo posto a base di gara relativa a ciascun componente l'RTI e la disponibilità dell'istituto o intermediario ad aprire una linea di conto deve essere riferita alla sola quota parte del contratto relativa a ciascun componente dell'RTI?

Risposta – Per quanto attiene alla dimostrazione dei requisiti è sufficiente che la disponibilità dell'istituto o intermediario ad aprire una linea di conto possa essere riferita alla sola quota parte del contratto relativa a ciascun componente dell'RTI, purché si raggiunga nel complesso il 100% dell'importo contrattuale complessivo.

- 13) **Domanda** – Visto che gli istituti di credito di primaria importanza con i quali intratteniamo rapporti commerciali, per soddisfare l'ultima richiesta suddetta, aprirebbero fin da ora una linea di credito, chiediamo (visto anche i costi e il risultato di una doppia esposizione) di poter presentare solo una per ciascuna impresa costituente l'RTI?

Risposta – Il problema è stato risolto rettificando il bando di gara nel modo seguente: la frase *”disponibilità dell'istituto o intermediario ad aprire una linea di conto per l'importo del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario del contratto”* è sostituito dal seguente: *”disponibilità di almeno un istituto o intermediario ad aprire una linea di conto per l'importo del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario del contratto”* Pertanto è sufficiente presentare una unica dichiarazione di disponibilità dell'istituto o intermediario per ciascuna impresa costituente l'RTI.

- 14) **Domanda** – Requisiti di capacità economica e finanziaria – art.10 disciplinare di gara - E'previsto che il concorrente abbia eseguito negli ultimi tre anni prestazioni analoghe complessivamente per un importo corrispondente a € 1.600.000,00. In caso di RTI verticale ciascuna impresa può soddisfare le quote minime richieste esclusivamente con il proprio fatturato specifico? Pertanto la mandataria presenterà il suo fatturato nella gestione del verde e nelle piccole manutenzioni negli edifici e la mandante il suo fatturato nell'esecuzione dei servizi di pulizia?

Risposta – Sì, purché si raggiunga nel suo complesso la capacità economica e finanziaria richiesta.

- 15) **Domanda** – In caso di RTI ci deve essere corrispondenza fra quote di partecipazione e possesso dei requisiti: es la capogruppo esegue il 70% del servizio e la mandante il 30%; esse devono possedere in egual misura anche i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale o basta rispettare i minimi previsti del 60% e del 20% rispettivamente per ciascuna di esse, ovviamente sempre che si arrivi al 100%?

Risposta – E' sufficiente rispettare i minimi previsti.

- 16) Domanda** – Per l'azienda che opera nel settore del verde è richiesta iscrizione al Registro delle Imprese (anche agricole) per l'importo quinquennale pari a € 2.030.100,00. Poiché le imprese del settore verde, a differenza di quelle del settore pulizie, si qualificano con attestazione SOA OS24 per il valore corrispondente all'importo dell'appalto, chiediamo di chiarire la natura di tale previsione e gli effettivi requisiti di partecipazione per le imprese del verde.

Risposta – Si richiamano interamente le Faq n. 1) e n. 10). Si specifica ulteriormente che non è richiesto all'impresa di manutenzione e gestione del verde alcun tipo di **lavoro** per cui debba possedere una qualificazione SOA, bensì è richiesta la prestazione di un servizio, come indicato esplicitamente nel bando e disciplinare di gara e richiamato alla FAQ n. 10).

- 18) Domanda** – Secondo quanto previsto all'art.10 del disciplinare di gara: *“non è ammessa la partecipazione in RTI o consorzio ordinario di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità consentite – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione per cui il RTI o il consorzio presenta offerta, pena l'esclusione dalla gara del RTI o Consorzio così composto”*. Il dubbio concerne l'esatta interpretazione dell'Avverbio “singolarmente, ovvero se lo stesso debba intendersi riferito a tutte le attività oggetto dell'appalto.

Risposta – Non è ammesso che un'impresa – singolarmente in possesso dei requisiti minimi di partecipazione economici e tecnici – si raggruppi con un'altra impresa che anch'essa posseda singolarmente i medesimi requisiti, ferma rimanendo la possibilità di raggrupparsi con altra/e impresa/e che singolarmente non abbia/no i predetti requisiti tecnici ed economici per partecipare alla gara.